

Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3

SCHEMA TECNICO-FINANZIARIA

Premessa

Il progetto di legge abroga la vigente LR 3/2010 e ridisegna la legislazione regionale in materia di partecipazione. Gli interventi previsti, come meglio dettagliato nell'analisi degli articoli che segue, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto sono realizzati in continuità e nei limiti delle risorse già stanziare per la citata LR 3/2010.

Analisi degli articoli

Artt. 1, 2 e 3

Gli articoli non presentano oneri in quanto enunciano principi e obiettivi della legge, nonché alcune definizioni ai fini della legge.

Artt. 4 e 5

Norme procedurali senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale che, in continuità con quanto già disposto dai rispettivi equivalenti artt. 3 e 4 della LR 3/2010, regolamentano le modalità di attivazione e intervento ai processi partecipativi.

Art. 6

Norma procedurale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale che, in continuità a quanto previsto dall'art. 6 della LR 3/2010, regola la sessione annuale della Partecipazione. Il comma 4 prevede l'istituzione della "Giornata della partecipazione". Questa disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto non si prevedono contributi a terzi e, l'organizzazione della stessa, rientra nell'ambito dell'attività ordinariamente finanziata dal bilancio regionale per iniziative di promozione della propria attività istituzionale.

Art. 7

Norma senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale che, in continuità con quanto previsto dall'art. 7 della LR 3/2010, regola composizione e funzionamento del "Nucleo Tecnico della Partecipazione". Come per il precedente "Nucleo Tecnico di integrazione con le autonomie locali" della LR 3/2010, si prevede che la partecipazione ai lavori del nucleo costituisce adempimento dei compiti istituzionali ed è senza oneri per la Regione.

Art. 8

Norma procedurale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale che, in continuità con quanto previsto dall'art. 8 della LR 3/2010, definisce, aggiornando alcuni aspetti, le modalità di designazione ed i compiti del Tecnico di garanzia della partecipazione. Le modifiche apportate sono sostanzialmente procedurali e non comportano quindi oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 9

Norma procedurale che definisce e precisa le attività della Giunta per l'attuazione della legge. La norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto esplicita attività che già venivano svolte dalla regione, come l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge al titolo III (e prima previsti dall'art. 9 della LR 3/2010).

Art. 10

La norma precisa con maggior rigore la ripartizione delle attività svolte da Assemblea e Giunta per la promozione della presente legge. Sono attività che non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto nell'ambito dell'attuazione della LR 3/2010, che si va ad abrogare, venivano già svolte. Ora, però, vengono puntualmente delineate e si provvede, con legge, a definire i rispettivi compiti per Assemblea e Giunta.

Art. 11

Norma procedurale che precisa e dettaglia l'esercizio del ruolo di mediazione svolta dal tecnico di garanzia, già previsto dall'art. 15 della LR 3/2010. La norma non comporta quindi oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.

Art. 12

La norma, in continuità con quanto disposto dall'art. 9 della LR 3/2010, prevede l'erogazione di contributi a sostegno dei progetti di partecipazione. La norma fissa alcuni aspetti procedurali e rinvia la regolamentazione di dettaglio a bandi emessi con atto della Giunta che dovranno rispettare gli indirizzi dell'Assemblea. L'articolo precisa requisiti e criteri di premialità che i bandi dovranno rispettare.

Rispetto alla tipologia di spesa, si tratta di "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni, chiamata ad emanare futuri atti per l'emissione dei bandi previsti. La disposizione non predetermina l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare.

Come premesso, gli interventi sono in continuità con quanto previsto dalla LR 3/2010 e le risorse per i contributi sono previste nel bilancio regionale, nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione – Programma 1 "Organi istituzionali" dove sono già allocate le risorse riferite all'attuazione della LR 3/2010. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 13

Norma procedurale che definisce i requisiti tecnici dei progetti oggetto della richiesta di contributi regionali. Non sono quindi previsti oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 14

Norma procedurale in materia di iniziativa dei processi partecipativi, senza quindi oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 15

Norma procedurale sulla definizione dell'oggetto dei processi partecipativi, senza quindi oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 16

Norma procedurale che condiziona la concessione del contributo regionale alla sospensione degli atti tecnici o amministrativi che anticipino o pregiudichino l'esito del processo partecipativo. Non sono quindi previsti oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Artt. 17 e 18

Norma procedurale che aggiorna quanto già previsto dall'art. 13 della LR 3/2010 sulla certificazione di qualità dei progetti partecipativi. L'art. 18 prevede la possibilità di ottenere la certificazione di qualità anche su progetti partecipativi per i quali non è stata presentata domanda per i contributi regionali. L'attività prevista rientra tra le funzioni svolte dal già previsto Tecnico di garanzia e, quindi, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.

Art. 19

Norma procedurale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale che, in continuità a quanto previsto dall'art. 16 della LR 3/2010, definisce, aggiornando alcuni aspetti, gli impegni dell'ente responsabile rispetto alla conclusione del processo partecipativo. Le modifiche apportate sono sostanzialmente procedurali e non comportano quindi oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 20

Norma finanziaria che prevede le modalità di copertura degli oneri relativi agli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 21

Norma senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale che, in continuità a quanto previsto dall'art. 17 della LR 3/2010, prevede una relazione sugli effetti della legge, aggiornando i quesiti al nuovo testo normativo.

Artt. 22 e 23

Si prevede l'abrogazione della LR 3/2010 e si regola il periodo transitorio di passaggio alla nuova normativa. Non sono quindi previsti oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.